

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4050

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGOGLIO, ROTIROTI, SAVINO, RENZULLI, BARBALACE,  
TIRABOSCHI, CARDETTI, CEROFOLINI, NOCI, SALERNO,  
MASTRANTUONO, COLUCCI, IOSSA, DI DONATO, ALBE-  
RINI, CAVICCHIOLI, SEPIA**

*Presentata il 27 giugno 1989*

### Norme per lo sviluppo della cooperazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cooperazione italiana ha sviluppato in questi ultimi anni una forte identità imprenditoriale che le ha consentito di competere sul mercato e di acquisire un ruolo strategico nell'economia nazionale.

Tuttavia tale sviluppo può essere frenato dalla legislazione vigente che, pur se valida nell'indicare lo spirito e le finalità su cui la cooperazione deve fondarsi, deve essere riformata al fine di offrire al movimento cooperativo tutti gli strumenti più idonei al conseguimento del proprio successo.

Dopo aver constatato la difficoltà di dare definitiva organicità alla disciplina normativa delle società cooperative, me-

diante un unico corpo di leggi che riassume e nel contempo aggiornasse la materia, si è ormai radicata l'opinione secondo la quale è opportuno che i problemi del movimento cooperativo siano affrontati e regolati attraverso proposte di legge « snelle » (come è stato per la legge 17 febbraio 1971, n. 127 o per la legge 19 marzo 1983, n. 72) o mediante l'inserimento di provvedimenti legislativi *ad hoc* in contesti normativi di carattere generale.

La presente proposta di legge appartiene, senza dubbio, alla prima categoria di interventi e vuole dare un contributo qualificato al dibattito instauratosi in ordine alla riforma della disciplina delle

cooperative, che ha già prodotto altre proposte di legge.

Le problematiche che la cooperazione italiana offre al legislatore sono pressoché simili nei contenuti a quelle che in passato hanno imposto l'adozione delle cosiddette « mini riforme ». Oggi, tuttavia, l'intensità di tali problematiche è aumentata in rapporto ai mutamenti che il sistema economico del nostro Paese ha subito in questi ultimi anni e subirà in relazione all'attuazione del Mercato unico europeo.

Soprattutto quest'ultimo evento impone l'obbligo di approfondire alcuni aspetti della relazione intercorrente tra il sistema economico nazionale e la disciplina normativa che regola l'attività delle nostre imprese e, se del caso, di apportare correttivi al fine di renderla compatibile con principi i cui contenuti sono già stati espressi nell'elaborando progetto di Statuto europeo per le cooperative.

Scopo di tale progetto è quello di contribuire a disegnare una « impresa che operi per il beneficio dei suoi membri e di tutta la Comunità, gestita in modo democratico e che non abbia come primo obiettivo la remunerazione del capitale ».

Quindi un'impresa che, nel riaffermare il patrimonio genetico dell'ente cooperativo, così come si è sviluppato e consolidato nelle legislazioni nazionali, si dota di strumenti nuovi i quali consentono la partecipazione alla società di soggetti non operatori, l'emissione di valori mobiliari senza diritto di voto, la costituzione di un « Fondo di partecipazione » volto a sostenere iniziative inerenti al mondo cooperativo, promosse nell'interesse generale o professionale del settore considerato.

Pertanto riproporre il problema di adeguare gli strumenti finanziari dell'impresa cooperativa e ridisegnare i profili organizzativi della stessa non risponde ad una esigenza opportunistica e contingente, ma alla volontà di mantenere competitiva una figura imprenditoriale che nel panorama dell'economia italiana ed europea può sicuramente svolgere un ruolo importante e di grande implicazione sociale.

Si sono perciò concentrate le energie nel ricercare nuovi istituti capaci di dare risposte « strutturali » ai tradizionali problemi legati alla sottocapitalizzazione dell'impresa cooperativa, all'applicabilità della mutualità sociale invocata dall'articolo 45 della Costituzione, alla compatibilità dell'ente cooperativo rispetto all'esercizio di particolari figure professionali o attività economiche in rapida ascesa.

Sono stati pertanto introdotti istituti quali la « quota di partecipazione cooperativa », il « fondo mutualistico », la società cooperativa di professionisti, l'« unità cooperativa », i quali, insieme a norme volte ad adeguare alcune figure normative alle nuove esigenze dell'impresa cooperativa, hanno il compito di dare nuovo impulso e una diversa immagine alla società cooperativa.

Passando quindi ad esaminare i singoli articoli, l'articolo 1 abroga i limiti di ammissione alla qualifica di socio degli elementi tecnici ed amministrativi delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative agricole di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (cosiddetta legge Basevi). Tale norma rimuove pertanto un ostacolo ormai anacronistico, disposto allora per rispettare il rapporto di corrispondenza tra l'attività della cooperativa e i requisiti professionali dei soci, ma che oggi può recare danno alla impresa cooperativa che non può accogliere nella misura adeguata soggetti i cui profili professionali sarebbero indispensabili per una corretta amministrazione della società e per una ottimizzazione dell'attività produttiva. Si elimina, cioè, il principio del tutto obsoleto della divisione dei mestieri nell'ambito della organizzazione societaria e, di converso, si procede ad un consolidamento della solidarietà tra soci in quanto lavoratori e non in virtù di una rigida omogeneità professionale.

L'articolo 2 sancisce legislativamente una prassi che si è ormai consolidata soprattutto nelle cooperative più competitive sul mercato: la certificazione dei bilanci da parte di società di revisione autorizzate ed operanti ai sensi di legge.

L'obbligo della certificazione è previsto per le società cooperative che possiedano riserve indivisibili per un ammontare pari a lire 3 miliardi, che raccolgano prestiti per lire 2 miliardi o che emettano « quote di partecipazione cooperativa » nelle forme che vedremo successivamente.

Tale norma, oltre a predisporre uno strumento interessante per garantire una corretta gestione amministrativa dell'ente cooperativo, va considerata come un primo passo verso una riforma del sistema di vigilanza delle società cooperative, orientata nel senso di accentuare il carattere imprenditoriale delle stesse.

Con l'articolo 3 iniziano le norme dedicate alla soluzione dei problemi legati alla sottocapitalizzazione della società cooperativa e all'individuazione di strumenti finanziari con essa compatibili.

L'articolo 3 dispone la possibilità da parte delle cooperative di destinare parte degli utili netti alla rivalutazione del capitale sociale sottoscritto dai soci. Rivalutazione che non può essere superiore alla percentuale di variazione dell'indice del costo della vita, come accertato dall'I-STAT. Questa disposizione, già contenuta in forme diverse nella legge 19 marzo 1983, n. 72 (articolo 14), ha l'evidente scopo di stimolare la sottoscrizione del capitale sociale della cooperativa da parte dei soci i quali, mediante il predetto aumento gratuito, possono superare i limiti di partecipazione previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 (20 o 30 milioni).

I commi terzo e quarto dell'articolo 3 dispongono che gli utili destinati alla rivalutazione del capitale sociale non concorrono a costituire il reddito imponibile della società. Tuttavia all'atto del rimborso del capitale i soci dovranno subire una ritenuta pari al 10 per cento dell'aumento del capitale derivante dalla rivalutazione delle quote o azioni.

L'articolo 4 prevede l'aumento dei limiti disposti per la raccolta dei prestiti sociali a lire 60 milioni.

Gli articoli 5 e 6 contengono la disciplina di un nuovo istituto volto anch'esso a risolvere il problema della sottocapita-

lizzazione della società cooperativa: le quote di partecipazione cooperativa.

Sono titoli forniti di diritti diversi dalle quote od azioni disciplinate dagli articoli 2521 del codice civile e seguenti e modellati ispirandosi alla normativa delle azioni di risparmio, contenute nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le imprese cooperative, che abbiano adottato statutariamente procedure di programmazione pluriennale, chiaramente volte al proprio sviluppo aziendale, possono emettere « quote di partecipazione cooperativa » per un ammontare non superiore alle riserve indivisibili risultanti dal bilancio che obbligatoriamente dovrà essere certificato da società di revisione, così come disposto dall'articolo 2 della presente proposta di legge.

Le caratteristiche fondamentali di tale istituto possono così riassumersi:

a) le quote di partecipazione possono essere acquistate dai soci, dai lavoratori dipendenti della cooperativa e da terzi soggetti (persone fisiche e giuridiche). Le quote possono essere acquistate superando i limiti di 30 o 40 milioni dettati dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti;

b) le predette quote sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Infatti ai possessori delle quote di partecipazione spetta una remunerazione maggiorata, rispetto a quella dei soci, in misura pari al 2 per cento e tuttavia non superiore ai limiti previsti dalla legge per la remunerazione del capitale (interesse sui buoni fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti). Inoltre in caso di scioglimento della cooperativa i possessori delle quote di partecipazione hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, così come in caso di riduzione del capitale sociale per perdite le quote di partecipazione saranno coinvolte solo per la parte della perdita che eccede il valore delle altre quote e azioni;

c) le quote di partecipazione possono essere al portatore, sempreché siano state interamente versate;

d) le quote di partecipazione sono prive del diritto di voto. In ogni caso i possessori delle quote *de quibus* hanno una propria assemblea, possono eleggere un proprio rappresentante, operare un controllo sulle attività delle imprese e, soprattutto, devono esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione del programma pluriennale che, come è stato evidenziato, rappresenta una condizione per l'emissione da parte delle società cooperative delle quote di partecipazione (articolo 6).

Questa breve esposizione delle caratteristiche delle quote di partecipazione cooperativa consentono comunque di constatare il rilevante contributo innovativo che le stesse danno alla disciplina dell'ente cooperativo.

In primo luogo si dà esplicito obbligo alla cooperativa di adottare un *modus operandi* quale la programmazione pluriennale, i cui stati di attuazione sono sottoposti all'esame ed alla approvazione annuale dei soci e dei possessori delle quote. Ciò, oltre ad avere ovvie conseguenze positive sull'attività delle società cooperative, comporta un indiscutibile rafforzamento della capacità partecipativa e di puntuale controllo dei soci, dei lavoratori dipendenti ed anche dei terzi rispetto al momento gestionale dell'impresa.

In secondo luogo si consente l'ingresso di terzi soggetti nell'ambito della cooperativa, i quali, portatori di interessi comunque diversi da quelli del socio ordinario, garantiscono alla cooperativa una maggiore capacità di confrontarsi dialetticamente con l'esterno e di rivolgersi con maggiore attenzione a realtà sociali ed economiche sinora estranee ad essa. Senza che ciò, tuttavia, si traduca in una sostanziale e formale equiparazione nell'ambito della cooperativa tra coloro che partecipano alla impresa al mero fine di conseguire una remunerazione dal capitale investito e coloro che alla coopera-

tiva hanno partecipato e partecipano in sintonia col principio della mutualità.

In terzo luogo si consente la libera circolazione delle quote. Questo aspetto è forse altrettanto importante rispetto a quello della diversificazione dei soggetti nella cooperativa.

Infatti la possibilità di emissione delle predette quote potrebbe consentire a nuove figure di investitori istituzionali (ad esempio fondi chiusi) di contribuire al finanziamento e alla ricapitalizzazione delle cooperative.

Si compie inoltre il primo passo verso la creazione di un mercato secondario di titoli rappresentativi di capitale di rischio delle cooperative che potrà trovare una sua piena attuazione nella riorganizzazione delle borse valori locali.

Infine è opportuno sottolineare che esperienze simili sono state da tempo adottate in Europa, ed in particolare in Francia con espresso riferimento alle cooperative di lavoro, nell'ambito delle quali è consentita la coesistenza di soci-lavoratori (i quali possono ivi investire usando vari strumenti finanziari) e soci non lavoratori. Quest'ultimo è un aspetto da non trascurare in quanto aprirebbe la possibilità di creare un mercato europeo dei titoli cooperativi ma, soprattutto, rappresenterebbe un forte indice rivelatore della praticabilità di un processo integrativo delle discipline normative europee in materia di cooperazione, secondo i principi contenuti nel già citato progetto di Statuto europeo per le cooperative.

L'articolo 7 dispone l'aumento del valore minimo delle quote o azioni alla somma di lire 100.000 e del valore massimo dell'azione alla somma di lire 1.000.000.

L'articolo 8 contiene la disciplina del cosiddetto « Fondo mutualistico per la promozione e l'incremento della cooperazione ». Questo istituto è volto a dare maggiore completezza al concetto di mutualità che sinora ha ispirato il modello di società cooperativa e quindi a dare pratica applicazione al dettato dell'articolo 45 della Costituzione che esalta la funzione sociale delle cooperative.

Si dà pertanto la facoltà alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 della legge Basevi di costituire i predetti fondi i quali conseguono personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo dovrà promuovere la costituzione di società ed altri enti cooperativi, favorire l'integrazione funzionale o territoriale delle società cooperative ed, infine, erogare direttamente o mediante altri enti servizi qualificati alle società aderenti all'associazione che ha costituito il Fondo.

Alla funzione di allargare e promuovere la presenza del movimento cooperativo, si aggiunge quella di evitare una eccessiva frantumazione del movimento stesso, che rappresenta oggi uno dei problemi più vistosi a cui si deve far fronte. Per tale motivo si è attribuito al Fondo anche il compito di predisporre le condizioni progettuali e pratiche al fine di procedere alla integrazione delle imprese sotto dimensionate o ad un loro raccordo funzionale.

L'articolo 9 ridisegna la disciplina relativa alla distribuzione degli utili in seguito all'introduzione dell'obbligo a carico della società cooperativa, pena la decadenza dai benefici fiscali, di destinare il 5 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio al Fondo mutualistico costituito dalle associazioni nazionali alla quale la stessa aderisce. Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad una associazione che non abbia costituito il Fondo ovvero non aderisca ad alcuna associazione il predetto contributo del 5 per cento deve essere versato presso un Fondo già costituito (anche da una associazione nazionale alla quale la cooperativa non aderisca) oppure presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale con decreto stabilirà le modalità ed i criteri di utilizzo dei contributi che comunque dovranno essere destinati alla promozione di società cooperative.

La individuazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale possibile destinatario dei contributi delle cooperative sopra descritte, in alternativa

ai Fondi mutualistici già costituiti, oltre che allargare la competenza che il Ministero già esercita in materia di vigilanza nei confronti delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale, risponde alla esigenza di rendere certa la destinazione dei contributi predetti alla crescita della realtà cooperativa.

Il secondo comma dell'articolo 9 ridisegna, alla luce di quanto sopra detto, la distribuzione degli utili delle cooperative.

L'articolo 10, nel modificare l'articolo 27 della legge Basevi, diminuisce a tre il numero minimo per costituire consorzi in forma di società cooperativa. Tale modifica risponde all'esigenza di rendere più agevole la costituzione dei consorzi di tale natura e di favorire forme di collaborazione con realtà imprenditoriali diverse dalla società cooperativa.

Come già accennato, la presente proposta di legge vuole creare le condizioni al fine di rendere compatibile l'ente cooperativo a particolari figure professionali o a nuove realtà imprenditoriali.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, inserire una norma dedicata alla disciplina delle società di professionisti per ribadire, nonostante la presentazione di varie proposte di legge al riguardo, l'interesse che la cooperazione ha nei confronti di questi soggetti.

L'articolo 11 dispone quindi la possibilità dei cosiddetti professionisti di costituire società cooperative. I soci non possono essere inferiori a cinque, e nell'ipotesi svolgano attività per le quali è previsto un periodo di tirocinio, devono avvalersi di un numero di tirocinanti non inferiore ad un 1/5 di quello dei soci.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 disciplinano la cosiddetta unità cooperativa. Due sono le motivazioni che hanno consigliato l'inserimento nella presente proposta di legge dell'unità cooperativa quale forma semplificata di società cooperativa:

a) la riduzione del numero minimo dei soci, che soprattutto ad alcune categorie di cooperative (cooperative di produzione e lavoro o di servizi) risulta eccessivamente elevato causando inutili

complicazioni e disincentivando di fatto la costituzione di nuove imprese;

b) la dotazione di una gamma più articolata di modelli organizzativi capace di aderire meglio alle esigenze delle imprese di modeste dimensioni ed anche di esprimere meglio la volontà di tutti i soci senza barriere di competenze ed organi che molto spesso risultano artificiose e non funzionali.

L'articolo 12 dà la definizione di unità cooperativa, indica il numero minimo (5) e massimo (12) di soci per la sua valida costituzione e rinvia la disciplina della stessa alle norme relative alla società cooperativa in quanto compatibili con le disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 15.

Sono quindi da ritenere applicabili le disposizioni relative ai requisiti di ammissione dei soci, al capitale, alla tenuta dei documenti di bilancio ed alle relative forme di pubblicità. L'unità cooperativa ha l'obbligo di sottoporsi al controllo ed alla vigilanza dell'autorità governativa così come è soggetta al trattamento tributario riservato alle società cooperative.

Deve infine possedere i requisiti mutualistici stabiliti ai fini delle agevolazioni fiscali.

L'articolo 13 prevede che l'atto costitutivo debba essere depositato presso il tribunale competente per l'omologazione, il quale deve procedere alla iscrizione dell'unità in un apposito registro.

L'iscrizione comporta l'acquisizione della personalità giuridica.

L'atto costitutivo può anche prevedere che il potere di amministratore sia affidato all'assemblea la quale deve comunque nominare il legale rappresentante dell'ente.

L'unità gode del regime di limitata responsabilità patrimoniale.

L'articolo 14 dispone che l'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento la trasformazione in società cooperativa.

Occorre precisare che la trasformazione è obbligatoria nel caso in cui il numero dei soci dell'unità cooperativa diventi superiore a dodici.

L'articolo 15 rinvia la disciplina dello scioglimento dell'unità cooperativa e quella delle società cooperative.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Requisiti dei soci delle cooperative).*

1. I limiti del 12 per cento e dell'8 per cento, previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, relativamente all'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione sono abrogati.

## ART. 2.

*(Certificazione dei bilanci).*

1. Le società cooperative e loro consorzi, che possiedono riserve indivisibili di cui alla lettera *b)* dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, per un ammontare superiore a lire 3 miliardi o che raccolgono prestiti in misura superiore a lire 2 miliardi o che emettano quote di partecipazione ai sensi del successivo articolo 5, devono presentare ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

## ART. 3.

*(Rivalutazione delle quote e delle azioni).*

1. Le società cooperative e loro consorzi possono destinare in ciascun esercizio una parte degli utili netti ad aumento

gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in misura non superiore alla percentuale di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT.

2. I limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, possono essere superati solo in virtù dell'aumento gratuito disposto ai sensi del comma 1.

3. La parte degli utili destinata alla rivalutazione del capitale sociale non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette.

4. Il rimborso del capitale rivalutato da parte della società ai propri soci è tassabile nei confronti dei soci medesimi, limitatamente all'ammontare corrispondente all'aumento derivante dalla rivalutazione delle quote ed azioni, ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

#### ART. 4.

*(Prestiti sociali).*

1. La lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a)* che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 60 milioni; ».

#### ART. 5.

*(Finanziamenti dei soci e di terzi).*

1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349

e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate ».

2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere quote prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.

4. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 e devono contenere le denominazioni « Quota di partecipazione cooperativa » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

5. Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa i quali possono sottoscriverle superando anche i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302.

6. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente versate.

7. Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione complessiva maggiorata, rispetto a quella delle quote od azioni dei soci della cooperativa, in misura pari al 2 per cento, e comunque non superiore a quella prevista dalla legge relativa alle agevolazioni fiscali.

8. Allo scioglimento della società cooperativa le quote di partecipazione cooperativa hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

9. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

#### ART. 6.

*(Assemblea dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa).*

1. L'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea delle società cooperative che pregiudicano i diritti della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. Inoltre, l'assemblea esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione del programma pluriennale di cui al comma 2 dell'articolo 5. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei possessori delle quote di partecipazione.

3. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la cooperativa.

4. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di otte-

nere estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto nel comma 1, lettera c).

ART. 7.

*(Capitale sociale).*

1. Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire centomila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi ».

ART. 8.

*(Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione).*

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, senza scopo di lucro, da apposite associazioni, delle quali fanno parte di diritto tutti gli enti aderenti ai soggetti promotori. Tali associazioni conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva lo statuto ed esercita i poteri di controllo e di vigilanza riconosciuti all'autorità governativa dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. Le associazioni predette sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli citati del codice civile e, agli effetti tributari, dalle disposizioni vigenti per gli enti non commerciali di tipo associativo.

3. Le erogazioni a favore dei fondi previsti dal presente articolo, sotto qualsiasi forma effettuati dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili, ai fini fiscali, per un ammontare complessivo non superiore al cinque per cento del reddito dichiarato dai soggetti stessi.

4. Per la realizzazione dei propri fini ciascun fondo mutualistico costituito ai sensi del comma 1 può:

a) promuovere la costituzione di società ed altri enti cooperativi;

b) favorire l'integrazione funzionale o territoriale delle cooperative esistenti anche mediante la costituzione di enti o società cooperative, anche in forma consortile;

c) erogare direttamente o indirettamente servizi qualificati in rapporto alla natura ed alle esigenze delle società cooperative associate.

5. Il bilancio annuale del Fondo, con la relazione annuale del collegio dei revisori, è trasmesso all'associazione o alle associazioni che hanno costituito il Fondo.

6. In caso di scioglimento delle associazioni indicate nel comma 2 le attività dei fondi mutualistici dalle stesse gestiti sono devolute, per l'attuazione dei loro fini, a beneficio di enti cooperativi o di altre istituzioni secondo quanto previsto nello statuto o, in difetto, da apposita deliberazione dell'assemblea approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 9.

*(Distribuzione degli utili della società cooperativa).*

1. Oltre all'assegnazione a riserva legale almeno della quinta parte degli utili netti annuali ai sensi del primo comma dell'articolo 2536 del codice civile, le so-

cietà cooperative devono destinare una quota degli utili, nella misura pari ad almeno il cinque per cento, al fondo mutualistico costituito, anche se in unione con altra associazione riconosciuta, dall'associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale aderisce. Le cooperative aderenti ad associazione che non ha costituito né partecipato alla costituzione di un fondo mutualistico e le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta versano detta quota di utili presso un Fondo già costituito oppure presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto, stabilirà le modalità e i criteri di loro utilizzazione a fini mutualistici. Gli enti cooperativi che non ottemperano a detta disposizione decadono dai benefici fiscali.

2. La quota di utili che residua dopo le assegnazioni di cui al comma 1 e che non è assegnata a riserva statutaria né è distribuita ai soci né è destinata all'aumento gratuito del capitale sociale di cui all'articolo 2, deve essere devoluta ai fini mutualistici stabiliti dallo statuto o, in mancanza, dall'assemblea dei soci.

3. Il secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile è abrogato.

#### ART. 10.

*(Consorzi in forma di società cooperative).*

1. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituita dalla seguente:

« *a)* un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre ».

#### ART. 11.

*(Le società cooperative di professionisti).*

1. Gli esercenti attività intellettuali, iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile,

nonché coloro che esercitino altre attività intellettuali e professionali possono costituire, in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, società cooperative.

2. Le società cooperative di professionisti devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a cinque e qualora abbiano ad oggetto l'esercizio di attività per le quali è previsto un periodo di tirocinio o praticantato, devono avvalersi, nell'esercizio delle attività medesime, di un numero di praticanti comunque non inferiore ad un quinto di quello dei soci.

3. Si applicano alle società cooperative di professionisti le disposizioni relative all'unità cooperativa.

#### ART. 12.

*(Unità cooperativa).*

1. L'unità cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta da almeno cinque soci persone fisiche e da non più di dodici.

2. La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la dizione di « unità cooperativa ».

3. All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

#### ART. 13.

*(Costituzione, organizzazione e pubblicità dell'unità cooperativa).*

1. L'atto costitutivo dell'unità cooperativa con lo statuto che ne forma parte integrante redatto nelle forme ordinarie, deve essere depositato, a cura di uno dei soci, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione.

2. Il tribunale che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa dispone l'iscrizione della medesima in apposito registro tenuto presso la propria cancelleria.

3. A seguito di tale iscrizione l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica.

4. Si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302. L'atto costitutivo dell'unità cooperativa deve contenere oltre a quanto prescritto dall'articolo 2295 del codice civile l'indicazione degli organi dell'unità e le regole del loro funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'ente.

5. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto alla stessa assemblea ferma restando la necessità dell'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

6. Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della medesima.

7. Copia del bilancio annuale e del conto dei profitti e delle perdite corredata dalla relazione degli amministratori, nonché dalla relazione del collegio sindacale se previsti dallo statuto ovvero dalla relazione del legale rappresentante dell'ente, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla deliberazione dei medesimi presso il registro di cui al comma 2.

#### ART. 14.

*(Trasformazione in società cooperativa).*

1. L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa ordinaria.

2. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima del patrimonio sociale e deve precisare la quota dei soci, se essi assumono una responsabilità sussidiaria e gli eventuali limiti della medesima per le obbligazioni della società risultante dalla trasformazione.

3. Quest'ultima conserva i diritti e gli obblighi dell'unità cooperativa anteriori alla trasformazione.

ART. 15.

*(Scioglimento).*

1. L'unità cooperativa si scioglie per le cause di cui all'articolo 2308 del codice civile nonché per le cause previste per le società cooperative dall'articolo 2539 del codice civile.

2. La liquidazione avviene a norma degli articoli 2539 e seguenti del codice civile.